

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

Nuovi programmi per la difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro territorio è stato più volte, negli ultimi anni, interessato da eventi calamitosi che hanno coinvolto drammaticamente le nostre popolazioni con gravissime ripercussioni dal punto di vista umano, sociale ed economico. Troppo lungo sarebbe enumerare le situazioni di emergenza geonaturale che si sono verificate nel nostro Paese, iniziando dal 1951 con l'alluvione del Polesine, attraverso i dissesti della Calabria, le frane di Agrigento, le alluvioni di Firenze e Venezia, l'allagamento di Genova, il disastro della Val Vigezzo, la frana sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, sino a giungere, con uno stillicidio di franamenti e di alluvioni, alla tragedia della Valtellina.

Si evidenzia la fragilità diffusa del nostro territorio soprattutto nelle sue zone alpine e appenniniche, per la presenza di rocce infide che aumentano la propensione al dissesto; un territorio che mostra la sua delicatezza idrogeologica per il carattere torrentizio dei suoi corsi d'acqua minori, pronti a trasformarsi in strumenti di distruzione, non appena precipitazioni di una certa intensità interessano i bacini di alta quota.

Esiste quindi una situazione di alto rischio idrogeologico che necessita di una attenta sorveglianza e di un adeguato servizio di tutela e di salvaguardia.

Tutto ciò doveva essere affrontato e risolto all'indomani dell'alluvione di Firenze e Vene-

zia, che mise in moto un'indagine conoscitiva portata egregiamente a termine dalla Commissione De Marchi, che concluse i suoi lavori nell'aprile 1970.

Purtroppo nessuno tenne conto di quanto descritto e discusso negli otto volumi licenziati dalla Commissione stessa, e le conclusioni rimasero lettera morta, mentre il territorio nazionale continuava ad essere soggetto all'incuria ed alle avversità atmosferiche, che causavano ferite sempre più gravi agli abitati e alle popolazioni.

La recente tragedia della Valtellina, che ancor oggi presenta aspetti irrisolti di rischio idrogeologico, ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare un vaso pieno di indifferenza per le situazioni di coma territoriale di vaste zone della penisola e di assoluta mancanza di attenzione per le deplorevoli condizioni in cui versano i servizi tecnici dello Stato, assolutamente incapaci di affrontare qualsiasi problema di prevenzione dai rischi ed assolutamente inefficaci anche nel momento dell'emergenza naturale.

Occorre quindi prendere atto della gravissima carenza di una normativa moderna, efficace e adatta alla situazione geomorfologica e idrogeologica del nostro Paese e dell'improcrastinabile urgenza di rifondare i servizi tecnici dello Stato, operando coraggiosamente una decisa inversione di rotta anche in campo legislativo.

È diffusa la tendenza, anche in sede governativa, ad insistere su una visione «idraulica» dei provvedimenti e degli interventi da adottare, mentre è ormai evidente che mai come nei nostri rovinosi eventi di dissesto territoriale, l'idrogeologia è la madre comune dell'idrologia e dell'idraulica e che se non vengono affrontati in via prioritaria i problemi idrogeologici delle nostre catene alpina ed appenninica, ben poco serviranno interventi anche corretti di carattere idraulico sui fiumi di fondovalle, che anzi, negli ultimi tempi hanno provocato un aggravamento della situazione con allagamenti diffusi nelle zone di pianura.

Secondo il presente disegno di legge, si intende operare con un ordine prioritario completamente diverso; la situazione di grave malessere territoriale riguarda innanzitutto gli alti bacini montani alla testata delle valli, dove

regna assoluto il dissesto, favorito da un'ignoranza colpevole delle condizioni idrogeologiche-litologiche e geomorfologiche e dove da decenni è assente l'attività di sorveglianza e di tutela.

Occorre pertanto provvedere innanzitutto, come prevede l'articolo 15, alla sistemazione degli alti bacini montani, per poi passare alla regimazione dei corsi d'acqua di alta valle: solo dopo aver completato il riassetto idrogeologico di questi due settori fondamentali si potranno affrontare le condizioni dei corsi d'acqua di fondovalle e procedere alle opere e agli interventi necessari per la loro completa regolamentazione idraulica.

L'articolo 1 contiene un principio importante e innovatore: far precedere qualsiasi intervento sul territorio e sulle acque da un'accurata indagine sullo stato del dissesto e sulla sua evoluzione dinamica.

È una procedura essenziale al fine di conoscere per proteggere, ma inspiegabilmente assente nel nostro Paese, ormai assuefatto alla filosofia dell'emergenza e quindi insensibile ad un approccio serio e tecnicamente ineccepibile al problema del dissesto, approccio che deve obbligatoriamente prevedere l'esatta valutazione dello stato di salute del nostro territorio.

Un altro aspetto di rilevante importanza contenuto nell'articolo 1 riguarda la necessità di destinare ben maggiore attenzione alla manutenzione ed alla gestione degli interventi, che generalmente, una volta realizzati, vengono abbandonati a se stessi, e si rilevano in tal modo solo uno spreco di risorse, quand'anche non assumano il carattere di veri e propri ostacoli al flusso delle acque. Un ultimo punto (articolo 1, lettera *d*) riguarda la revisione del vincolo idrogeologico, causa, per buona parte, delle attuali condizioni di dissesto.

L'articolo 2 contempla le competenze delle autonomie locali. Considerando la difesa del suolo, come si evince anche dall'articolo 117 della Costituzione, un problema cui lo Stato deve provvedere nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e delle sue strutture di servizio, il presente disegno di legge attribuisce alle regioni, alle province autonome e agli enti locali compiti di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 3 presenta un aspetto altamente innovativo: viene istituito un Comitato interministeriale *ad hoc*, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, con funzioni fondamentali di decisione, di coordinamento e di programmazione.

Si è inteso in tal modo sottrarre la gestione del territorio agli ambiti ministeriali che in questi ultimi quaranta anni si sono dimostrati assolutamente incapaci di preordinare qualsiasi politica di previsione, di prevenzione e di controllo, hanno lasciato agonizzare i servizi tecnici esistenti nella loro struttura, distruggendo a poco a poco tradizioni prestigiose di lavoro e trasformando organismi una volta utilissimi in microstrutture in via di estinzione, creando nuovi organismi già asfittici (Servizio sismico) e lasciandoli ammuffire in dipartimenti e uffici privi di coordinamento, di attività e di autonomia, anche minima, di carattere funzionale. Un potenziamento dei servizi tecnici dello Stato, affidato agli stessi uffici ministeriali che li hanno sino ad oggi affossati, significa soltanto un peggioramento ulteriore nel rendimento di questi servizi ed uno spreco inutile di risorse umane e finanziarie. Di contro, la responsabilizzazione diretta della Presidenza del Consiglio dei ministri oltre ad essere di per se indicativa del livello di rilevanza e di priorità della difesa del suolo nel nostro Paese è potenzialmente idonea ad assicurare finalmente rapidità, coordinamento e unitarietà di decisioni.

All'articolo 4 si prevede l'indagine sullo stato del dissesto, come propedeutica ad ogni piano di intervento sulla tutela del suolo.

L'articolo 5 precisa il tipo di collaborazione richiesta alle regioni, alle province autonome e agli enti locali. Poichè molti dati conoscitivi possono essere facilmente acquisiti in sede locale, si considera importante questa forma di collaborazione, che non è mai stata realizzata nel nostro Paese e che, se ben coordinata, potrebbe ridurre drasticamente i tempi di acquisizione dei dati, che per le strutture burocratiche dello Stato prevedono tempi anche venticinquennali rispetto ai dati di partenza. Si segnala, ad esempio, che nell'ambito degli Annali idrologici del Ministero dei lavori pubblici si hanno pubblicazioni riferite al 1971, mentre si prevedono, per i dati

pluviometrici e di portata riferibili al 1987, tempi di pubblicazione slittati al 2007.

L'articolo 6 stabilisce i compiti del Comitato interministeriale che, come si è detto, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, dal Ministro dell'ambiente.

L'articolo 7 definisce ruoli e funzioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo, e introduce una nuova procedura per la sua costituzione: si prevede la nomina della metà dei componenti su designazione delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La designazione deve cadere su esperti ad alto livello nell'ambito delle discipline afferenti alla difesa del suolo, affiancati da un numero identico di funzionari ed esperti designati dai Ministeri che concorrono alla formazione del Comitato di cui all'articolo 3.

Vengono definiti ruoli, funzioni e durata del Comitato di esperti, con la possibilità, in caso di inefficienza, di scioglimento seguito dall'immediata relativa ricomposizione.

L'articolo 8 prevede l'istituzione e definisce i compiti della Segreteria tecnica del Comitato, che deve essere costituita da personale di alto livello scelto con chiari criteri di professionalità ed esperienza.

L'articolo 9 è notevolmente innovativo rispetto alle precedenti proposte di riorganizzazione dei Servizi tecnici dello Stato. Essi vengono sottratti, come si è detto, ai Ministeri e posti direttamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Comitato interministeriale. I concorsi per i quadri direttivi sono aperti anche agli specialisti stranieri appartenenti agli Stati della Comunità, in ottemperanza alle direttive sulla libera circolazione di persone: nella fattispecie, dei tecnici.

L'articolo 10 fissa i compiti del Servizio idrografico.

L'articolo 11 stabilisce le funzioni e le modalità di funzionamento per il Servizio mareografico.

L'articolo 12 è dedicato al Servizio geologico: esso è suddiviso in quattro sezioni ed alla sua organizzazione si provvede mediante concorsi, previa selezione, cui possono partecipa-

rè anche cittadini stranieri purchè appartenenti agli Stati della Comunità economica europea.

All'articolo 13 si prevede un Servizio sismico ben diverso dall'attuale, composto da soli cinque geologi e quattro geofisici, che dovrebbero tutelare dal rischio sismico i comuni italiani dichiarati sismici (che sinora sono 2797).

L'articolo 14 introduce alcune modifiche all'attuale regolamentazione del Servizio dighe, che viene incaricato di occuparsi di tutte le dighe e sbarramenti e non soltanto di quelle con argine superiore ai 10 metri e con volume superiore ai 100 mila metri cubi: questo per evitare che sbarramenti a rischio, opportunamente progettati sotto i limiti predetti, raggiungano poi dimensioni molto maggiori e rimangano incontrollati provocando disastri, come l'esperienza tragica della Val di Stava insegna.

L'articolo 15 definisce la nuova filosofia che ribalta la vetusta e pericolosa visione, essenzialmente idraulica, della difesa del suolo chiarendo con evidenza le priorità di studio e di intervento.

Parimenti innovativa è la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari come strutture leggere formate di personale che deve avere

la effettiva residenza *in loco* e occuparsi in continuità dello stesso bacino; tali gruppi debbono opportunamente coordinarsi con le altre strutture.

Va soprattutto messo in evidenza che nei programmi triennali una quota cospicua è destinata agli interventi di manutenzione.

L'articolo 16 prevede che, in attesa della riorganizzazione dei Servizi, le indagini vengano affidate a studi professionali, e le opere a imprese pubbliche e private.

L'articolo 17 dispone che il Comitato interministeriale per il suolo, nel caso di persistente inattività dei dirigenti dei servizi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del presente disegno di legge, disponga la loro rimozione bandendo i nuovi concorsi.

L'articolo 18 stabilisce il numero dei tecnici che dovranno formare i nuovi organici dei Servizi.

L'articolo 19 prevede gli stanziamenti quantificati per ciascun triennio dalla legge finanziaria.

L'articolo 20 autorizza il Comitato interministeriale per il suolo ad avvalersi di esperti per lo studio dei problemi della difesa del suolo.

L'articolo 21 determina gli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni 1988, 1989, 1990.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La presente legge disciplina tutte le attività che concorrono a promuovere il riassetto idrogeologico del territorio nazionale attraverso:

a) la conoscenza dettagliata dell'attuale stato di dissesto, della sua evoluzione dinamica, delle condizioni di stabilità dei bacini montani, dei versanti e delle valli, della situazione generale dei corsi d'acqua dai più piccoli torrenti ai fiumi di fondovalle nell'ambito dei singoli bacini.

b) la formazione e realizzazione di tutti gli interventi, secondo rigorosi principi di priorità, atti a ristabilire condizioni generali di stabilità e di riassetto idrogeologico, disciplinando in appositi regolamenti di esecuzione anche tutte le attività di manutenzione e di gestione ordinaria degli interventi realizzati;

c) la regolamentazione e l'eventuale utilizzo delle acque superficiali ai fini energetici, irrigui, civili e industriali;

d) la revisione del vincolo idrogeologico e la sua trasformazione in un sistema di salvaguardia e tutela.

Art. 2.

1. Alla realizzazione delle finalità stabilite dalla presente legge concorrono, per le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

Art. 3.

1. È istituito il Comitato interministeriale per il suolo. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro dell'ambiente ed è costituito: dai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e delle foreste,

della marina mercantile, dell'interno, dei lavori pubblici, e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Il Comitato interministeriale ha compiti generali di coordinamento, programmazione e decisione.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere deliberata l'indagine conoscitiva sullo stato di dissesto attuale e potenziale di tutto il territorio nazionale e sulla sua evoluzione dinamica.

2. L'indagine dovrà fornire la conoscenza della realtà fisica del territorio, ai fini della pianificazione, della programmazione, dell'attuazione e del coordinamento degli interventi sul territorio tendenti ad ottenere il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici, la sistemazione dei corsi d'acqua, la tutela degli abitati dalle frane e dalle alluvioni, la protezione delle coste ed il controllo dei fenomeni di subsidenza e di tutte le altre forme di erosione e di dissesto.

Art. 5.

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali aggiornano annualmente il catalogo dei dati e delle indagini conoscitive realizzate sulle condizioni del dissesto. Il catalogo è pubblico e chiunque può accedere ad esso ed averne copia.

Art. 6.

1. Il Comitato interministeriale per il suolo:

a) delibera e coordina l'indagine conoscitiva sullo stato del dissesto e sulla sua evoluzione dinamica, provvedendo ad integrare le indagini in quanto necessario;

b) approva i piani di bacino su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo che definisce le priorità e verifica indirizzi e criteri;

c) coordina programmi predisposti dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, e ne controlla semestralmente l'attuazione;

d) svolge compiti ispettivi di controllo metodico sulla manutenzione e sulla gestione delle opere realizzate dagli interventi preordinati;

e) definisce e delimita i bacini idrografici di carattere interregionale;

f) provvede, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'organizzazione sul territorio nazionale dei Servizi idrografico, mareografico, geologico, sismico e dighe, articolati secondo le individuazioni dei bacini idrografici, così come previsto dagli articoli 9 e seguenti;

g) predispone annualmente la relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale e sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, da allegare alla relazione previsionale e programmatica.

Art. 7.

1. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo è composto da dodici esperti nelle materie della difesa del suolo designati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché da dodici esperti designati dai Ministri componenti il Comitato interministeriale per il suolo. In ogni caso gli esperti debbono assicurare le competenze nelle discipline che afferiscono al problema della difesa del suolo.

2. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. Esso è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni e viene regolarmente convocato almeno una volta al mese.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) formula proposte per il costante adeguamento tecnico e scientifico, oltrechè organizzativo, dei servizi tecnici dello Stato; propone i piani di lavoro per l'aggiornamento al Comitato interministeriale per il suolo;

b) cura il coordinamento funzionale con le altre strutture tecniche pubbliche e private che svolgono attività di studio e di indagine in materie riguardanti la difesa del suolo;

c) formula pareri sui programmi triennali di intervento;

d) definisce le priorità a livello nazionale ed esprime pareri sulle necessità finanziarie di un'adeguata politica di difesa del suolo;

e) verifica gli stanziamenti e ne controlla l'efficacia;

f) predisporre programmi ed interventi a carattere prettamente metodologico;

g) formula proposte operative per la predisposizione di sperimentazioni scientifiche nel campo della geologia applicata, della geotecnica e geomeccanica e dell'idraulica presso adeguate strutture di ricerca, fissandone i relativi contributi e controllandone i risultati ottenuti.

Art. 8.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, che comprende anche l'ufficio studi e ricerche, l'ufficio programmazione, l'ufficio piani e programmi e deve essere dotata delle strutture tecniche necessarie a costituire il supporto tecnico-scientifico, informativo e progettuale di tutti i dati idrogeologici e meteorologici dei bacini idrografici e alla diffusione sistematica dei dati informativi. Ha inoltre compiti di ricerca scientifica su tutti i problemi del dissesto e del riassetto idrogeologico.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di esecuzione che determina ruoli, funzioni, organico e finanziamenti degli uffici centrali e delle sezioni periferiche.

Art. 9.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato nazionale per la difesa

del suolo, uno o più decreti per la ristrutturazione dei Servizi idrografico, mareografico, geologico, sismico, dighe, che vengono posti alle dipendenze del Comitato interministeriale per il suolo e vengono forniti di autonomia funzionale e decisionale nell'ambito delle direttive emanate del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. I servizi tecnici nazionali devono fornire dati ed esprimere pareri operativi oltre che alle amministrazioni dello Stato anche alle regioni e agli enti locali. Per i quadri direttivi dei servizi tecnici vengono banditi concorsi aperti anche agli specialisti stranieri, purchè appartenenti agli Stati della Comunità economica europea.

Art. 10.

1. Il Servizio idrografico ha compiti di promozione generale del riassetto idrogeologico di tutto il territorio nazionale; provvede, inoltre, al rilevamento sistematico, all'elaborazione, all'archiviazione ed alla pubblicazione di tutti i dati idrogeologici e meteorologici dei bacini idrografici ed alla diffusione sistematica dei dati informativi; ha inoltre compiti di ricerca scientifica su tutti i problemi del dissesto e del riassetto idrogeologico.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di esecuzione che determina ruoli, funzioni, organico e finanziamenti degli uffici centrali e delle sezioni periferiche.

Art. 11.

1. Il Servizio mareografico nazionale ha compiti di promozione generale di tutela delle coste e di difesa dei litorali di tutto il territorio nazionale.

2. Il Servizio mareografico nazionale provvede al rilevamento, alla elaborazione, all'archiviazione e alla pubblicazione di tutti i dati idro-oceanografici e meteorologici, coordina e controlla le progettazioni e le costruzioni di opere marittime.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di esecuzione che determina ruoli, funzioni, organico e finanziamenti degli uffici centrali e delle sezioni periferiche.

Art. 12.

1. Il Servizio geologico ha compiti di collaborazione permanente con il Servizio idrografico, fornendo tutti gli apporti di conoscenza di base e applicati per le attività connesse con il riassetto idrogeologico del territorio nazionale.

2. Il Servizio geologico è suddiviso in quattro sezioni che riguardano, rispettivamente:

- a) il rilevamento geologico;
- b) le ricerche idrogeologiche;
- c) le indagini geotecniche e geomecniche;
- d) i problemi di geologia applicata e di geofisica.

3. Per la formazione dei quadri dirigenti del Servizio geologico verranno banditi concorsi cui potranno partecipare specialisti italiani e stranieri, purchè appartenenti agli Stati della Comunità economica europea.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di esecuzione che determina ruoli, funzioni, organico, finanziamenti degli uffici centrali e periferici. In esso vengono anche definiti i rapporti ed il coordinamento con i servizi geologici delle regioni e degli enti locali, e le attribuzioni di compiti che devono interferire con quelli dell'istituendo Istituto geologico nazionale, il quale avrà prevalentemente compiti di redazione di cartografia generale e tematica.

Art. 13.

1. Il Servizio sismico esplica le attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, e si occupa in particolare della previsione e prevenzione dei

rischi sismici, che interessano i comuni dichiarati sismici per legge.

2. Il Servizio sismico predispone anche studi, ricerche e indagini per la preparazione e la pubblicazione di carte sismotettoniche e sismogenetiche, ed esercita il coordinamento per la redazione della cartografia tematica riguardante il rischio sismico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di esecuzione che determina ruoli, funzioni, organico e finanziamenti degli uffici centrali e periferici.

4. Per i quadri dirigenti il Comitato interministeriale per il suolo bandisce concorsi aperti a tutti gli specialisti italiani e stranieri purchè appartenenti agli Stati della Comunità economica europea.

Art. 14.

1. Il Servizio nazionale dighe comprende tutte le sezioni dighe istituite presso i Provveditorati ai lavori pubblici e ne coordina l'attività.

2. In particolare il Servizio nazionale dighe:

a) esamina i progetti di massima ed esecutivi di tutte le dighe e di tutti gli sbarramenti artificiali;

b) dà pareri in merito alla fattibilità e alla sicurezza;

c) vigila sulle costruzioni in corso;

d) controlla gli invasi e le opere di sbarramento.

Art. 15.

1. Una volta completata l'indagine conoscitiva sullo stato del dissesto e sulla sua evoluzione dinamica, vengono redatti i piani di bacino per ogni singolo bacino idrografico, con priorità di studi e di interventi secondo il seguente criterio:

a) bacini montani;

b) torrenti minori di alta valle;

c) fiumi di fondovalle.

2. I piani di bacino devono prevedere l'utilizzo di gruppi di lavoro interdisciplinare

per singola valle affluente del bacino, che svolgono attività residente ed in cui devono essere rappresentate le competenze delle scienze geologiche, idrauliche, forestali, agrarie; i gruppi di lavoro sono coordinati da uffici del suolo aventi sede nel comune centro della valle, che manterranno i collegamenti con le altre strutture.

3. I piani di bacino vengono attuati attraverso programmi triennali di intervento, tenendo conto degli indirizzi e delle finalità della programmazione economica nazionale e delle priorità individuate nei piani.

4. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al venti per cento degli stanziamenti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 16.

1. In attesa della ristrutturazione degli uffici dello Stato, le indagini conoscitive, gli studi e le ricerche sull'entità del dissesto e sulla sua evoluzione dinamica possono essere affidate a studi professionali specializzati o a istituzioni universitarie.

2. La progettazione e la costruzione delle opere possono essere affidate in concessione a enti pubblici o di diritto pubblico nonché a imprese o loro consorzi ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni.

Art. 17.

1. Nel caso di persistente inattività dei servizi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 il Presidente del Comitato interministeriale per il suolo rimuove, con provvedimento motivato, i dirigenti del relativo servizio e bandisce nuovi concorsi.

Art. 18.

1. Per far fronte ai compiti e alle funzioni di cui alla presente legge in relazione agli studi e agli interventi riguardanti la politica di previsione, di prevenzione e di controllo dei

fenomeni naturali, perchè non si trasformino in catastrofi, sono autorizzate le assunzioni di personale tecnico mediante concorsi per titoli ed esami, da espletare con termini abbreviati. I titoli di servizio non comportano particolari agevolazioni.

2. Il numero degli organici è previsto, per le mansioni tecniche e dirigenziali, in 2.500 unità per il Servizio idrografico, di cui il venti per cento riservato agli ingegneri e il rimanente a geometri o periti, in 2.000 unità per il Servizio geologico di cui il settanta per cento riservato a geologi e il rimanente ad agronomi e forestali, in 1.500 unità per il Servizio sismico, di cui 1.000 geologi e 500 geofisici.

3. L'organico del Servizio mareografico nazionale e quello del Servizio dighe sono aumentati del venticinque per cento rispetto alla consistenza attuale.

Art. 19.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono a totale carico dello Stato nell'ambito dei programmi triennali previsti.

2. Gli stanziamenti vengono quantificati per ciascun triennio dalla legge finanziaria.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Comitato interministeriale per il suolo adotta il programma nazionale di interventi per il triennio successivo, articolato per programmi ed assicurando il coordinamento degli interventi.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, approva, con proprio decreto, il programma di cui al comma 3.

Art. 20.

1. Il sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato interministeriale per il suolo è autorizzato ad avvalersi di esperti per lo studio dei problemi attinenti alla difesa del suolo.

2. Ciascun incarico è conferito con convenzione da stipularsi ai sensi della legge 2 aprile 1986, n. 507, avente durata non superiore a due anni, rinnovabile per non più di due volte.

Art. 21.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 7, 8, 18 e 20 della presente legge, valutato in lire 279 miliardi per il 1988 e in lire 363 miliardi per il 1989, nonchè all'onere derivante dall'applicazione delle restanti disposizioni della presente legge, valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.